



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania

COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE

QUADERNO

a cura di Federico Distefano e Roberto Ferrara

## **RATEAZIONE DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE**

---

### **AVVISO BONARIO**

Dopo la notifica di una comunicazione di irregolarità, (il c.d. “**avviso bonario**“) a seguito di controllo automatico (art. 36-bis DPR. 600/73) o di controllo documentale (art. 36-ter del DPR. 600/73) e di riconoscimento della validità della pretesa tributaria, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando, tramite modello F24, l'imposta omessa oltre a sanzioni ridotte e ai relativi interessi. Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e può avvenire in un'unica soluzione, oppure ratealmente: con massimo 6 rate trimestrali se l'importo è inferiore a 5.000 €, oppure, con massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a tale soglia.

Nel caso in cui ci si avvalga della rateazione, bisogna prestare adeguata attenzione alle condizioni richieste per non perdere tale beneficio, vedendosi così disconoscere tutti gli importi versati con il passaggio automatico all'agente della riscossione che emetterà una cartella di pagamento. Vediamo adesso quali sono le condizioni da rispettare per non vedersi disconoscere il beneficio della rateazione negli avvisi bonari.

**Quando si perde il beneficio della rateazione degli avvisi bonari?** – Per tutti gli avvisi bonari il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'automatica iscrizione a ruolo di tutte gli importi non ancora versati. L'agente della riscossione provvederà così, decorsi 180 giorni, all'emissione di una cartella di pagamento nella quale verranno iscritti a ruolo gli importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni oltre all'aggio di emissione.

**Cosa fare se ci accorgiamo di aver omesso il pagamento di una rata?** – Se ci accorgiamo di esserci dimenticati di effettuare il versamento di una rata del rateizzo di un avviso bonario, dobbiamo prestare particolare attenzione ai tempi. Infatti, la rateazione non è persa qualora il

tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In pratica, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente effettua il versamento della rata omessa attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso" entro il termine di pagamento della rata successiva.

**Come dobbiamo fare per effettuare il ravvedimento operoso?** – Per effettuare il ravvedimento operoso il contribuente deve versare il tributo omesso, calcolando e versando anche le sanzioni e gli interessi per il ritardo accumulato. In questo caso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno, dal 16° al 30° giorno la sanzione è del 3%, oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75%. Inoltre dovranno essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale dell'1%.

**Quali codici tributo utilizzare nel ravvedimento operoso?** - Quando si effettua un ravvedimento operoso è importante fare sempre attenzione ai codici tributo da utilizzare, in quanto sbagliando codice si rischia che ci venga disconosciuto l'intero pagamento, in quanto non riconosciuto dall'Erario. Per evitare queste spiacevoli situazioni è consigliare fare effettuare dal vostro commercialista di fiducia i calcoli del ravvedimento e la predisposizione del nuovo F24 del rateizzo che state pagando. In questo modo, sarà più semplice evitare errori. In ogni caso, per chi fosse interessato a provvedere autonomamente sotto potete trovare i codici tributo da indicare nella sezione Erario dell'F24, riportando l'anno di riferimento dell'avviso bonario che state pagando. I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:

- **Codice "8929"** – "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – **SANZIONE** ”
- **Codice "1980"** - "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - **INTERESSI**"
- **Codice "8933"**- "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – **SANZIONE**"
- **Codice "1983"** - denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – **INTERESSI**".

## la cartella di pagamento

Nel caso di mancato pagamento entro il termine delle somme richieste con l'avviso bonario, l'Amministrazione finanziaria provvede alla iscrizione a ruolo. il "ruolo" è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione Riscossione Sicilia spa .

I ruoli sono:

**ORDINARI**, formati in base alla dichiarazione annuale presentata dal contribuente sulla quale l'Amministrazione finanziaria esegue il controllo automatico e formale ai fini delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'IVA ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

**STRAORDINARI**: formati quando vi è un fondato pericolo per la riscossione. In tal caso sono iscritti le imposte, gli interessi e le sanzioni per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo (art. 15-bis), disposizione che si applica soltanto alle imposte sui redditi e alle entrate tributarie dello Stato (art. 20 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

Il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione, fatta anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.

Visto che, in genere, sono formati direttamente dall'ente creditore, che i ruoli sono consegnati all'agente della riscossione attraverso la trasmissione telematica, già firmati digitalmente, sono immediatamente esecutivi .

## **I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo**

Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli cui fa seguito la notifica della cartella di pagamento che, a pena di decadenza, deve essere notificata (art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602):

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata: per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in base alle dichiarazioni di sostituto d'imposta;

c) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo: per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio.

Queste regole si applicano anche in materia di IVA (art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e per la riscossione coattiva delle entrate dello Stato.

## **Il pagamento rateale della cartella di pagamento**

**I caratteri salienti della normativa sono:**

- Dilazione massima del debito fino a 72 rate mensili, elevabili a 120 in caso di
- Possibilità di ottenere la rateazione anche dopo l'inizio della procedura esecutiva

l'agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali. Questo però, salvo diversa determinazione dell'ente creditore che va comunicata all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente. La decisione ha effetto a decorrere dal 30° giorno successivo a quello in cui l'agente ne ha notizia. Ossia, l'agente della riscossione, per concedere la dilazione deve recepire il nulla osta dell'Agenzia delle Entrate (o di qualsiasi altro ente creditore).

La procedura non richiede l'obbligo di prestare garanzie per il pagamento del debito.

Il debitore, purché si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all'agente della riscossione di eseguire il pagamento delle somme iscritte a ruolo a rate, con un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili costanti (6 anni). Nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla responsabilità dell'imprenditore, si può chiedere un piano di rateazione straordinario di 120 rate mensili (10 anni). Le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti.

### **L'istanza di rateazione**

Il debitore deve proporre l'istanza di rateazione all'agente della riscossione.

La domanda di rateazione viene redatta, in carta semplice, deve essere comprensiva della documentazione necessaria (*vedi infra*), inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Riscossione Sicilia spa.

L'istanza è bene che sia redatta seguendo pedissequamente la modulistica pubblicata sul sito di Riscossione Sicilia spa (alla voce modulistica) oppure reperibile presso qualunque ufficio territoriale. La richiesta deve riguardare tutti i debiti il cui termine di pagamento è già scaduto, (ovviamente al netto di eventuali importi già versati). Quindi è necessario chiedere un estratto di ruolo prima di predisporre istanza di rateazione.

ATTENZIONE : l'istanza deve essere presentata prima che sia iniziata una qualsiasi procedura di espropriazione forzata. Nell'ipotesi in cui la procedura sia risultata infruttuosa può invece essere utile presentare richiesta di rateazione.

Con la presentazione della domanda non cambia la condizione di inadempienza nei confronti dell'erario. Quindi poiché "le Amministrazioni Pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento" (art 48 bis DPR602/73), la P.A. (i così detti "soggetti pubblici" ) debitrice del soggetto che sia moroso verso il fisco invece di pagare direttamente il fornitore, per estinguere il proprio debito, darà via alla procedura di sostituzione. E' il pagamento regolare almeno della prima rata ordinariamente a fare venire meno la condizione di "soggetto inadempiente" di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del D.M. 18 gennaio 2008, n.40.

Può capitare che dopo la presentazione dell'istanza si manifesti un ulteriore debito verso Riscossione Sicilia spa, (per esempio con la notifica di una nuova cartella esattoriale) in questo caso, il debitore dovrebbe proporre integrazione dell'istanza per inserire anche il "nuovo" debito. Se non lo fa, dovrebbe essere il concessionario della riscossione, in fase di istruttoria, a informarlo dell'esistenza anche di ulteriori debiti (dato che la dilazione può essere concessa esclusivamente per la somma totale degli importi iscritti a ruolo).

### **La procedura**

Con la presentazione dell'istanza di rateazione si dà l'avvio a un procedimento amministrativo, per cui l'agente della riscossione, ai sensi della legge 241/90, dovrebbe comunicare al richiedente sia i

nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale che il termine di conclusione del procedimento.

Per debiti **fino a 50 mila** euro si può ottenere la rateizzazione senza la necessità di dover allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per debiti **superiori a 50 mila euro** la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

In questo caso la procedura è differenziata a seconda della condizione oggettiva del debitore.

Per debiti **superiori a 50 mila euro** la procedura è diversa a seconda della natura del soggetto richiedente:

- Nel caso di **persone fisiche e ditte individuali** con regimi fiscali semplificati le domande di rateazione vengono esaminate considerando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare. L'importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100, salvo che per particolari situazioni di comprovata indigenza e il numero massimo delle rate non può essere superiore a 72. L'indicatore ISEE è un parametro di riferimento che, qualora troppo alto per dare titolo alla rateazione, può essere superato da una dichiarazione di condizioni soggettive che hanno determinato un cambiamento nella condizione reddituale rispetto a quella proposta dall'ISEE. A titolo di esempio basti pensare alla chiusura della azienda, a una grave malattia ecc.
- Nel caso **società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi con attività** esterna Riscossione Sicilia spa afferma "che il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere ricondotto a uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni". Per valutare la capacità di assolvere i debiti di prossima scadenza con i mezzi a disposizione del debitore si utilizza l' "indice di liquidità". L'indice si calcola sommando la liquidità immediata e la liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.

Al riguardo, Riscossione Sicilia spa aveva precisato che nel caso in cui l'indice di liquidità dovesse essere uguale o superiore a 1, non sarebbe possibile riconoscere il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute. Quando l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, è tra 0,5 e 1 la rateazione è concessa. Possono richiedere una rateizzazione straordinaria (120 rate mensili) i contribuenti che non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.

Si può accedere al beneficio della rateizzazione straordinaria nel caso in cui l'importo della rata che deve corrispondere la società sia superiore al 10% del valore della produzione mensile (e l'indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1).

#### INDICE DI LIQUIDITA'

**Liquidità immediata + liquidità differita**

**Passività correnti**

la “**liquidità immediata**” (o corrente), costituita dal totale delle “Disponibilità liquide” di cui alla voce C.IV) dell'Attivo circolante<sup>10</sup>, ossia dal totale degli importi corrispondenti a:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

la “**liquidità differita**”, che si compone dell'importo, esigibile entro l'esercizio successivo, dei “Crediti” di cui alla voce C.II) dell'Attivo circolante:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4 bis) crediti tributari;

4 ter) imposte anticipate;

5) verso altri.

le "Passività **correnti**", che si compone dell'importo, esigibile entro l'esercizio successivo, dei "Debiti" di cui alla voce D) del Passivo dello Stato patrimoniale<sup>13</sup>, così suddivisa:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso imprese controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

**Nel caso in cui l'indice risulti inferiore a 1 è necessario calcolare un secondo indice:**

**l'indice Alfa.**

**Indice alfa :**

$\frac{\text{debito complessivo}}{\text{valore della produzione}} \times 100$
---

Pertanto, l'indice Alfa va calcolato ponendo **al numeratore**:

· il “**debito complessivo**”, costituito dall'importo iscritto a ruolo residuo, comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento;

e al **denominatore**:

· il “**valore della produzione rettificato**”, dato dalla sommatoria degli importi relativi ai seguenti numeri della voce A) (“Valore della produzione”) del Conto economico<sup>15</sup>:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

5) altri ricavi e proventi.

A seguito dell'emanazione della direttiva n.7/2012 l'indice Alfa non deve essere più considerato in termini di accesso alla rateizzazione ma essere considerato esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo delle rate concedibili

#### Disciplina vigente dal 1° marzo 2012

##### Fase 1

Indice	Modalità di calcolo	Valore
Indice di liquidità	(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti	$\geq 1$ : la rateizzazione non è ammessa $\leq 1$ : la rateizzazione è ammessa

##### Fase 2

Indice	Modalità di calcolo	Valore	
		Indice	Max Rate
Indice Alfa	(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti	Da 0 a 2	18
		Da 2,1 a 4	36
		Da 4,1 a 6	48
		Da 6,1 a 8	60
		Oltre 8	72



Come per le imprese individuali, se gli indici non sono favorevoli, l'impresa può evidenziare motivi specifici che giustifichino lo stato di difficoltà quali, ad esempio, crisi di mercato, cause di forza maggiore. Tutte quelle circostanze economiche reali e determinanti che pure non trovano espressione nell'indice di liquidità o nell'indice Alfa, da motivarsi nel provvedimento di concessione della rateazione.

I dati da inserire devono essere tratti dall'ultimo bilancio depositato (per le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici) se il bilancio depositato si riferisce a un periodo antecedente a sei mesi è necessario fare redigere un'attestazione con i dati contabili sottoscritta da uno dei professionisti abilitati (artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare (per le ditte individuali in contabilità ordinaria e le società di persone). Dal 2008 sono stati inseriti tra i soggetti abilitati anche i consulenti del lavoro ed i revisori contabili di cui all'art. 2409-bis c.c. nonché i tributaristi (depositari delle scritture contabili).

**Per le società per azioni, le società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile, le società in accomandita per azioni ed i consorzi con attività esterna** se il bilancio depositato si riferisce a un periodo antecedente a sei mesi è necessario redigere una relazione economico-patrimoniale che sia:

- redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c.;
- risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
- approvata dall'organo di controllo contabile.

In sostanza si tratta di fare approvare dall'Assemblea un bilancio intermedio di periodo.

- **Le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi** determinano gli indici facendo riferimento ad un periodo chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Relativamente agli indici va allegata la comunicazione rilasciata da un professionista abilitato.

Con riferimento all'indice Alfa, nel caso in cui il soggetto debitore debba presentare la Relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale (relazione che, in ogni caso, deve risalire a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, il “Valore della produzione rettificato” calcolato il periodo intermedio deve essere ragguagliato all'anno: :

“Valore della produzione rettificato” infrannuale x 12 /Numero mesi del periodo infrannuale

NOTA: la modulistica pubblicata sul sito di Riscossione Sicilia spa è specifica e molto dettagliata. I moduli sono relativi sia alla posizione soggettiva del richiedente sia alla soglia dell'importo da rateizzare. L'istanza relativa alla situazione soggettiva del richiedente e all'importo per il quale si chiede la rateizzazione rappresenta una guida abbastanza precisa della prassi e della documentazione necessaria. Il link è :

<https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/ModulisticaNew/>

### **Effetti sulle procedure coattive e sulle misure cautelari**

La presentazione dell'istanza ha l'effetto immediato di precludere l'avvio di nuove azioni esecutive e di sospendere le azioni esecutive eventualmente già avviate nei confronti del debitore dall'Agente della riscossione .

In caso di rischio di un irreversibile pregiudizio per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, la sospensione delle azioni esecutive può, tuttavia, essere negata.

Per quanto concerne gli effetti sulle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), la presentazione dell'istanza di rateazione, nelle more della conclusione del procedimento, non determina la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate in precedenza, né inibisce l'adozione di nuove misure.

### **Ultima fase del procedimento: l'accoglimento o il rigetto**

Abbiamo detto che l'istanza genera un procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, questo deve quindi necessariamente concludersi con un espresso provvedimento che deve essere notificato al debitore. La notifica deve essere fatta entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il provvedimento, al quale va allegato il piano di ammortamento, deve indicare l'importo delle somme aggiuntive dovute con la prima rata (cioè le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella di pagamento).

Se anteriormente alla notifica dell'accoglimento è stata iscritta ipoteca legale, questa può essere cancellata, tenendo presente che la richiesta del debitore ha già comportato lo specifico addebito.

### Gli effetti del pagamento rateale

- Rinuncia alle eventuali procedure esecutive avviate in epoca precedente
- Revoca del fermo amministrativo iscritto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prima della presentazione dell'istanza di rateazione (a)
- Venir meno la qualità di "soggetto inadempiente" ai sensi del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, e dell'art. 48-*bis* del citato d.P.R.
- Venir meno della causa di impedimento dell'impresa a partecipare a gare pubbliche
- Finché si è in regola con i pagamenti l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva

(a) Le spese di iscrizione e revoca del fermo sono incluse nella prima rata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *gg-octies*, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, nel caso di cancellazione del fermo, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al gestore del pubblico registro.

#### *Avvertenza*

1. L'eventuale ipoteca che è già stata iscritta prima della presentazione dell'istanza è mantenuta.
2. Qualora il debitore sia decaduto dal pagamento rateale dell'avviso bonario, può sempre richiedere di beneficiare della rateazione della cartella di pagamento.
3. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del citato d.P.R. solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatte comunque salve le ipoteche iscritte alla data di concessione della rateazione

Fonte: Caterina Dell'Erba - GUIDA ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO – Maggioli editore

Anche il rigetto, o l'accoglimento parziale dell'istanza, sono atti procedimentali che devono essere notificati e motivati ai sensi e nei modi della legge 241/90. Dell'eventuale mancato recepimento delle osservazioni del contribuente dovrà darsi atto nel provvedimento finale di rigetto (anche parziale).

Nel caso di rigetto è possibile ricorrere in via giurisdizionale contro il provvedimento finale.

Il provvedimento stesso deve contenere, a norma della legge 241/90 e a pena di nullità, le indicazioni sui termini sull'Autorità giudiziaria alla quale presentare ricorso.

## **Richiesta di rateazione successiva alla prima**

Il contribuente, beneficiario di un provvedimento di rateazione ancora in corso e in regola con i pagamenti, può richiedere la concessione della dilazione del pagamento anche di ulteriori nuove cartelle pervenute.

In questo caso, alla nuova istanza di rateazione dovrà essere allegata copia della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

La data di scadenza mensile della nuova rateazione è indicata nell'istanza dal richiedente. Questo per consentirgli di regolare il pagamento secondo le proprie esigenze, tenendo conto anche della scadenza mensile relativa alla precedente rateazione ancora in corso.

In mancanza di indicazioni del richiedente, la scadenza mensile relativa alla nuova rateazione viene fatta coincidere con quella prevista per la rateazione già in essere.

Nella determinazione dell'importo minimo del debito, in presenza del quale il debitore deve considerarsi in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria”, e del numero di rate della nuova dilazione, si applica un correttivo che considera anche il debito complessivo non ancora scaduto (compresi interessi sia di rateazione e di mora) della precedente rateazione in corso.

Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo è superiore a € 50.000, si applica la disciplina prevista per il pagamento rateale di importo superiore a 50.000 euro (*vedi sopra*).

Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo è pari o inferiore a € 20.000 il debitore può presentare l'istanza di rateazione con accesso semplificato oppure chiedere che il calcolo delle rate consideri anche il debito non ancora scaduto.

## **Decadenza dalla rateazione**

Prima del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 la decadenza dalla rateazione era prevista in due ipotesi: per mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate (anche distanziate). Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato la disciplina prevedendo la decadenza dal beneficio della rateazione esclusivamente nel caso in cui il contribuente non abbia pagato due rate consecutive. E nel 2013, il D.L. 69/2013, il cd. "Decreto del fare", ha modificato ancora la norma disponendo che **si decade** dal beneficio della dilazione **in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive**. In caso di decadenza l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non è più rateizzabile.

Se si decade dal beneficio, l'Agente della riscossione riprende l'azione di recupero coattivo, tenendo conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato.

In tal caso, il debitore è considerato in mora a partire dalla scadenza dell'ultima rata pagata e pertanto, da tale data sono dovuti gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell'importo iscritto a ruolo.

## **La proroga della rateazione**

E' possibile chiedere, per una sola volta, un'ulteriore dilazione di pagamento. Si tratta di un'ulteriore frazionamento in un massimo di 72 rate, in aggiunta alle rate ordinarie già concesse. Le condizioni per chiedere la proroga sono due:

- a) non sia intervenuta la decadenza;
- b) sia dimostrato il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Se sussistono le condizioni previste dal D.M. 6 novembre 2013, anche la richiesta di proroga, che sia di 72 rate o che sia fino a 120 rate deve essere predisposta utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Riscossione Sicilia spa, oltre che disponibile presso gli sportelli.

## **Errori da evitare**

Nel 2009 il Tavolo Tecnico Cndcec/Equitalia S.p.A. ha predisposto una check list di verifica della pratica prima della presentazione della stessa all'Agente della riscossione.

Prima di "chiudere la busta" è bene verificare che:

- L'istanza sia stata compilata sul modello predisposto da Riscossione Sicilia spa;
- all'istanza sia stata allegata tutta la documentazione richiesta (e indicata nella domanda);
- le certificazioni ISEE siano state sottoscritte (con timbro/firma) dai soggetti preposti al loro rilascio (ovvero vi sia l'indicazione del soggetto apposto "a mano");
- i documenti allegati corrispondano alle risultanze delle visure camerali;
- il prospetto dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa sia stato completato in ogni sua parte;
- l'indice di Liquidità e l'indice Alfa corrispondano alle risultanze del bilancio o della relazione economico- patrimoniale;
- il bilancio presentato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi;
- il bilancio sia stato regolarmente approvato e depositato presso il registro delle imprese;
- al bilancio sia stata allegata l'attestazione di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
- al bilancio sia stato allegato il verbale di approvazione dell'organo competente recante tutti i requisiti formali richiesti dalla legge<sup>25</sup>;
- la relazione economico-patrimoniale sia stata redatta secondo i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

- la relazione economico patrimoniale o la comunicazione del valore dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa redatta dai soggetti abilitati facciano riferimento ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza e non contengano cancellazioni o abrasioni.

### **E' in arrivo la rateazione semplificata dei debiti tributari?**

In chiusura di queste poche righe riportiamo il testo di un emendamento proposto alla legge di stabilità 2015 relativo a cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi ed accertamenti con adesione. Si tratta della possibilità di presentare, entro il 30 giugno 2015, domanda di rateazione dei debiti tributari in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di 120 rate mensili

La disposizione che si cerca di introdurre prevede che - relativamente a debiti tributari scaturenti da cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi e in dipendenza di accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni - il debitore possa accedere, previa domanda, ad una forma di rateazione "semplificata" Il "prezzo" da pagare per l'accesso alla rateazione semplificata dovrebbe essere quello di un interesse annuo lordo pari al 3,69%, che decorre dalla data di notifica dell'atto dal quale scaturisce il debito. A fronte di questo verrebbero "condonati" gli interessi di mora [...] degli interessi per ritardata iscrizione [...] nonché delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 1997, n. 218".

E' chiaro che la portata della norma sarebbe epocale e di vero respiro per molte aziende in crisi.

Ecco il testo dell'emendamento:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo 9-bis:

*Art. 9-bis. – (Rateazione semplificata). –*

*1. Relativamente alle cartelle di pagamento, alle ingiunzioni fiscali, agli avvisi di accertamento esecutivi, nonché, agli accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni province e comuni, il debitore può presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di rateazione in modo semplificato, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà, fino a un massimo di centoventi rate mensili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con un piano di ammortamento a rate costanti o a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del contribuente.*

*L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.*

*2. Il debitore che propone istanza ai sensi del comma 1 è tenuto al pagamento, oltre che dell'importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo, di un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione fiscale dell'avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell'accertamento con adesione, con esclusione degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, n. 602 del 1973, e successive modificazioni, delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, nonché, dalle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 1997, n. 218.*

*3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti già decaduti dalla rate alla data di entrata in vigore della presente legge.*

Francesco Sanna, Laforgia, Fregolent, Petrini,

## MODULISTICA

### ALLEGATO 1

#### ISTANZA DI RATEAZIONE IN PROROGA

AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 13-BIS E 13-TER, DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214 DEL 28.12.2011

#### PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO PER DEBITI DI IMPORTO FINO A 50.000,00 EURO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,

(Prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_, (Prov \_\_\_\_\_), indirizzo

\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_,

fax \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_,

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>

in proprio

in qualità di rappresentante legale/titolare della/o

in qualità di titolare della ditta individuale

\_\_\_\_\_, codice fiscale/p.iva

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_

(Prov. \_\_\_\_\_), indirizzo \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,

telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, email

\_\_\_\_\_ P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

### DICHIARA

• che in data \_\_\_\_\_ ha ottenuto il beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 19  
D.P.R. n. 602/1973 relativamente al/i seguente/i provvedimento/i di dilazione

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

• che, per la/e dilazione/i di cui sopra, non è mai decaduto dal beneficio della/e dilazione/i  
ovvero è decaduto prima dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 214/2011  
del Decreto Legge n. 201/2011 (28 dicembre 2011) senza aver beneficiato per la/e  
dilazione/i indicata/e di precedente proroga ai sensi del Decreto Legge n. 225/2010;

<sup>(1)</sup> Nel caso di invio dell'istanza tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) il piano di ammortamento sarà inviato con lo  
stesso mezzo unitamente al file pdf dei bollettini RAV relativi alle prime sei rate in scadenza.

**A RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.**

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**SEDE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_**

**SPORTELLO DI \_\_\_\_\_**

Pag. 2 di 2

• che successivamente alla concessione della/e rateazione/i sopra citata/e, si è verificato  
un peggioramento della propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per i  
seguenti motivi: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

la proroga della/e stessa/e per un ulteriore periodo di n. \_\_\_\_\_ mesi secondo un:

(barrare una sola casella sottostante)

piano di rateazione ordinario, con rate di importo costante;

piano di rateazione ordinario con rate variabili di importo crescente in ragione di anno<sup>(2)</sup>.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso

\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), C.A.P. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_,  
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) \_\_\_\_\_, impegnandosi a  
comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.  
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.  
Il/la sottoscritto/a autorizza RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Sede provinciale di  
\_\_\_\_\_, al trattamento dei propri dati contenuti nell'istanza e nei relativi  
allegati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla  
trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà  
possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.  
Luogo e data Firma

\_\_\_\_\_  
Allega copia del documento di identità in corso di validità.

*(2) Il piano di ammortamento a rata variabile prevede una rata d'importo crescente in ragione d'anno per tutta la durata del piano.*

Copia del documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO 2

ISTANZA DI RATEAZIONE IN PROROGA

AI SENSI DELL' ART. 10, COMMI 13-BIS E 13-TER, DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214 DEL 28.12.2011

PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI CON REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI <sup>(1)</sup>

**PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO PER DEBITI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 EURO**

**PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO PER DEBITI DI QUALSIASI IMPORTO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_, (Prov. \_\_\_\_\_), il

\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_, (Prov. \_\_\_\_\_),

indirizzo \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,

telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, email

\_\_\_\_\_, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

\_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup>

in proprio

in qualità di titolare della ditta

con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

indirizzo \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_,

telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

*(barrare una delle caselle sottostanti solo in caso di istanza presentata da una ditta individuale in regime fiscale semplificato)*

• che la propria ditta si trova in:

regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all'art. 18 del D.P.R.

29.12.1973, n. 600

<sup>(1)</sup> Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all'art. 18 del D.P.R. 29.12.1973 n. 600 – Ditte con

regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 13 della Legge 23.12.2000 n. 388 - Ditte con regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della Legge 24.12.2007 n. 244.

<sup>(2)</sup> Nel caso di invio dell'istanza tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) il piano di ammortamento sarà inviato con lo stesso mezzo unitamente al file pdf dei bollettini RAV relativi alle prime sei rate in scadenza.

**A RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.**

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**SEDE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_**

**SPORTELLO DI \_\_\_\_\_**

regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 13 della Legge 23.12.2000, n. 388

regime fiscale dei cd. "contribuenti minimi" di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della Legge 24.12.2007, n. 244.

• che in data \_\_\_\_\_ ha ottenuto il beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973 relativamente al/i seguente/i provvedimento/i di dilazione:

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

• che, per la/e dilazione/i di cui sopra, non è mai decaduto dal beneficio della/e dilazione/i ovvero è decaduto prima dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 214/2011 del Decreto Legge n. 201/2011 (28 dicembre 2011) senza aver beneficiato per la/e dilazione/i

indicata/e di precedente proroga ai sensi del Decreto Legge n. 225/2010;

• che successivamente alla concessione della/e rateazione/i sopra citata/e, si è verificato un peggioramento della propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà. A dimostrazione di tale evento allega:

l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del suo nucleo familiare pari ad Euro \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ prodotto successivamente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) preso a base della concessione della/e precedente/i rateazione/i sopra riportate pari ad Euro \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_

ovvero<sup>(3)</sup>

la seguente documentazione \_\_\_\_\_

attestante che il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà deriva da:

cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;  
 contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E.;

(3) Se il modello I.S.E.E. preso a base della rateazione di cui si chiede la proroga non ha superato la sua validità annuale ovvero il nuovo modello I.S.E.E. presentato non dà diritto alla rateazione, il contribuente può produrre idonea documentazione attestante il determinarsi di un evento posteriore rispetto alla data del modello I.S.E.E. preso a base della

dilazione di cui viene richiesta la proroga idoneo a determinare una radicale modifica della sua situazione reddituale e Pag. 3 di 4

patrimoniale. In tale caso il contribuente avrà diritto alla proroga esclusivamente al massimo nello stesso numero di rate che

aveva in precedenza.

insorgenza, nel nucleo familiari, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;

decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;

nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare;

eventi provocati da forza maggiore;

altro motivo (specificare): \_\_\_\_\_

(le caselle sottostanti sono riservate ad istanze presentate da ditte individuali in regime fiscale semplificato)

cessazione della attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle Imprese);

improvvise ed oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;

(barrare la casella sottostante solo in caso di richiesta di un piano di rateazione straordinario)

di trovarsi, indipendentemente dalla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per i seguenti motivi

e, a tal fine, allega la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare rilasciata in data \_\_\_\_\_, dalla quale si evince l'Indicatore della Situazione Reddittuale (I.S.R.).

### CHIEDE

la proroga della/e stessa/e per un ulteriore periodo di n. \_\_\_\_\_ mesi secondo un:  
(barrare una sola casella sottostante)

piano di rateazione ordinario, con rate di importo costante;

piano di rateazione ordinario con rate variabili di importo crescente in ragione di anno<sup>(4)</sup>;;

piano di rateazione straordinario, con rate di importo costante.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso

indirizzo \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_\_), C.A.P. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_,  
email \_\_\_\_\_ P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

\_\_\_\_\_, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. non assume alcuna

\_\_\_\_\_  
Pag. 4 di 4

*(4) Il piano di ammortamento a rata variabile prevede una rata d'importo crescente in ragione d'anno per tutta la durata del piano.*

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.

Il/la sottoscritto/a autorizza RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Sede provinciale di \_\_\_\_\_, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della stessa, ivi compresa la verifica della veridicità dell'I.S.E.E. sopra dichiarato. Ciò in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data Firma

\_\_\_\_\_  
Allega copia del documento di identità in corso di validità.

**ALLEGATO 3**

**ISTANZA DI RATEAZIONE IN PROROGA**

**AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 13-BIS E 13-TER, DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011**

**CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214 DEL 28.12.2011**

**SOCIETA' DI CAPITALI / SOCIETA' COOPERATIVE / MUTUE ASSICURATRICI / CONSORZI  
CON ATTIVITA' ESTERNA**

**PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO PER DEBITI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 EURO**

**PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO PER DEBITI DI QUALSIASI IMPORTO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_),

il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in

\_\_\_\_\_, (Prov. \_\_\_\_\_), indirizzo

\_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_,

fax \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, P.E.C. (Posta

Elettronica Certificata) \_\_\_\_\_, (1),

In qualità di rappresentante legale della \_\_\_\_\_

codice fiscale/p.iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

(Prov. \_\_\_\_\_) indirizzo \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, telefono

\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_,

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

• che in data \_\_\_\_\_ ha ottenuto il beneficio della rateazione ai sensi dell'art. 19  
D.P.R. n. 602/1973 relativamente al/i seguente/i provvedimento/i di dilazione:

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ rate

(1) Nel caso di invio dell'istanza tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) il piano di ammortamento sarà inviato con lo stesso mezzo unitamente al file pdf dei bollettini RAV relativi alle prime sei rate in scadenza.

**A RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.**

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**SEDE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_**

**SPORTELLO DI \_\_\_\_\_**

• che, per la/e dilazione/i di cui sopra, non è mai decaduto dal beneficio della/e dilazione/i ovvero è decaduto prima dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 214/2011 del Decreto Legge n. 201/2011 (28 dicembre 2011) senza aver beneficiato per la/e dilazione/i indicata/e di precedente proroga ai sensi del Decreto Legge n. 225/2010;

• che successivamente alla concessione della/e rateazione/i sopra citata/e, si è verificato un peggioramento della propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà. A dimostrazione di tale evento allega la documentazione, idonea, tra l'altro, ad evincere il valore della produzione rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'articolo 2425, n. 1, 3 e 5, del codice civile (evidenziare nell'apposita sezione la tipologia di documenti allegati)

(barrare la casella sottostante solo in caso di richiesta di un piano di rateazione straordinario)

di trovarsi, indipendentemente dalla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_  
e, a tal fine, allega la documentazione idonea, tra l'altro, ad evincere il valore della produzione rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'articolo 2425, n. 1, 3 e 5, del codice civile e l'indice di liquidità (evidenziare nell'apposita sezione la

tipologia di documenti allegati.)

### CHIEDE

la proroga della/e stessa/e per un ulteriore periodo di n. \_\_\_\_\_ mesi secondo un:  
(barrare una sola casella sottostante)

- Piano di rateazione ordinario con rate di importo costante;
- Piano di rateazione ordinario con rate variabili di importo crescente in ragione di anno<sup>(2)</sup>;
- Piano di rateazione straordinario con rate di importo costante.

<sup>(2)</sup> Il piano di ammortamento a rata variabile prevede, una rata d'importo crescente in ragione d'anno per tutta la durata del piano.

Pag. 3 di 5

### ALLEGA

la seguente documentazione

(evidenziare, nella sezione sottostante, la tipologia di documenti allegati, barrando la relativa casella)

1. prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa
2. visura camerale aggiornata
3.  copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese

*Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre sei mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa all'ultimo bilancio approvato e depositato, una:*

relazione economico-patrimoniale:

- redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c.;
- risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia la somma dell'importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/ai precedente/i provvedimento/i di rateazione/i e dell'eventuale nuovo debito;
- approvata da<sup>(3)</sup>:  assemblea  organo di controllo contabile;
- relativa ad un periodo di riferimento:

(barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)

annuale;

infrannuale. In tal caso ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare se il "valore della produzione rettificato" - pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico - è stato determinato:

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata)

utilizzando la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico patrimoniale) x 12;

utilizzando il valore della produzione rettificato ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, allegato alla presente istanza

4. copia del documento di identità in corso di validità.

<sup>(3)</sup> Per le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici prive di organo di controllo barrare la casella "assemblea".

Pag. 4 di 5

### PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LIQUIDITA' E DELL'INDICE ALFA<sup>(4)</sup>

Voci del bilancio/situazione patrimoniale **utilizzate** per la determinazione

dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa  
**Liquidità differita**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**II Crediti** (esigibili entro l'esercizio successivo)

- 1) Verso clienti: *(importo)*
- 2) Verso imprese controllate: *(importo)*
- 3) Verso imprese collegate: *(importo)*
- 4) Verso controllanti: *(importo)*
- 4bis) Crediti tributari: *(importo)*
- 4ter) Imposte anticipate: *(importo)*
- 5) Verso altri: *(importo)*

**III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:**

- 6) Altri titoli *(importo)*

**Totale Liquidità differita: *(importo)***

**Passivo corrente**

**D) DEBITI** (esigibili entro l'esercizio successivo)

- 1) Obbligazioni: *(importo)*
- 2) Obbligazioni convertibili: *(importo)*
- 3) Debiti verso soci per finanziamento: *(importo)*
- 4) Debiti verso banche: *(importo)*
- 5) Debiti verso altri finanziatori: *(importo)*
- 6) Acconti: *(importo)*
- 7) Debiti verso fornitori: *(importo)*
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito: *(importo)*
- 9) Debiti verso imprese controllate: *(importo)*
- 10) Debiti verso imprese collegate: *(importo)*
- 11) Debiti verso imprese controllanti: *(importo)*
- 12) Debiti tributari: *(importo)*
- 13) Debiti verso istituti di prev. / sic. sociale: *(importo)*
- 14) Altri debiti : *(importo)*

**Totale Passivo corrente: *(importo)***

**Liquidità corrente**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**IV Disponibilità liquide:**

- 1) Depositi bancari e postali: *(importo)*
- 2) Assegni: *(importo)*
- 3) Denaro e valori in cassa: *(importo)*

**Totale Liquidità corrente: *(importo)***

Determinazione **Indice di Liquidità**  $\left( \text{importo liquidità differita} + \text{importo liquidità corrente} \right) :$   
importo passivo corrente =

(4) L'indice di Liquidità e l'Indice Alfa dovranno riferirsi ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione.

## Determinazione

**Indice Alfa** ( Importo debito complessivo<sup>(5)</sup> : valore della produzione rettificato<sup>(6)</sup> (importo) ) **100 =**

Indicazione del valore degli indici di liquidità ed alfa presi a base della concessione della/e rateazione/i decaduta/e per le quali viene chiesta la proroga<sup>(7)</sup>:

INDICE DI LIQUIDITA': \_\_\_\_\_

INDICE ALFA: \_\_\_\_\_

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso

\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_\_), C.A.P. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_,  
email \_\_\_\_\_ P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

\_\_\_\_\_, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.

Il/la sottoscritto/a autorizza RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Sede provinciale di \_\_\_\_\_, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza (e nei relativi allegati), per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della stessa, ivi compresa la verifica della veridicità di quanto in essa dichiarato. Ciò in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data Firma

<sup>(5)</sup> Inserire la somma dell'importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere e dell'eventuale nuovo debito complessivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella/e. L'eventuale rateazione del nuovo debito andrà richiesta con separata istanza.

<sup>(6)</sup> Il "valore della produzione rettificato" è pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico ossia, rispettivamente "ricavi delle vendite e delle prestazioni", "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" e "altri ricavi e proventi". Qualora il debitore fornisca una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale, al denominatore dell'Indice Alfa dovrà essere inserito, come "valore della produzione rettificato", la

somma degli importi 1-3-5 della voce A del Conto economico risultante dalla predetta relazione economico-patrimoniale infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12. Esempio: se la relazione economico-patrimoniale

si riferisce ai primi cinque mesi dell'anno ed il relativo valore della produzione rettificato è uguale a 100, il denominatore dell'Indice Alfa (cioè il valore della produzione rettificato su base annuale) sarà pari a:  $(100:5) \times 12 = 240$ . Nel

caso in cui il debitore ritenga che il valore della produzione rettificato così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al nominatore dell'Indice Alfa la somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato.

<sup>(7)</sup> Qualora l'istanza di proroga riguardi più rateazioni dovranno essere indicati gli indici relativi all'ultima rateazione concessa.